

**REPUBBLICA ITALIANA**



**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO DELLA SALUTE**

**DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO  
SERVIZIO 10 - SANITA' VETERINARIA**

*Impianto di acquacoltura 020AG032 sito in Lampedusa-Linosa (AG) contrada Punta Sottile. Azienda Ittica San Giorgio Società Agricola a r.l. Revoca autorizzazione sanitaria.*

**IL DIRIGENTE GENERALE**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge 833 del 23 dicembre 1978, istitutiva del Servizio sanitario Nazionale e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il decreto del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sulla individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regione in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 di “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti”;

VISTO il Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e ss.mm.ii., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss.mm.ii., sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss.mm.ii., che stabilisce norme specifiche sull’igiene di prodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss.mm.ii., che stabilisce le norme particolareggiate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTO il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e ss.mm.ii., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

VISTO il decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/CE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all’articolo 2 stabilisce che le Autorità competenti per l’applicazione dei regolamenti CE 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004 sono il Ministero della salute, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le Aziende sanitarie locali nell’ambito delle rispettive competenze;

VISTO il decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008 di attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alla specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie;

VISTA la legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 concernente le norme per il riordino del Servizio sanitario Regionale;

VISTO il Decreto ministeriale dell'8 luglio 2010 recante *“Disposizioni per la gestione dell’anagrafe delle imprese di acquacoltura”*;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento A.S.O.E. dell’Assessorato della Salute n. 01094 del 14 giugno 2011 con il quale è stato adottato l’Accordo sancito in data 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano relativo a: *“Linee guida applicative del Regolamento 852/2004/CE del Parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari”*;

VISTO il decreto ministeriale del 3 agosto 2011 recante *“Disposizioni per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell’articolo n. 6 del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 contenente il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli articoli 1 e 2 delle leggi 13 agosto 2010, n. 136”* e le ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera di Giunta n. 254 del 14 giugno 2020, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico alla Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 12 del 27 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.S., parte I, n. 33 del 17 luglio 2019, *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”*;

VISTO il D.D.S n. 1858 del 28 ottobre 2015, con cui alla Società *“Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società agricola”* è stata rilasciata l’autorizzazione sanitaria per l’impianto di acquacoltura, identificato con codice 020AG032, sito in Lampedusa nella contrada Punta Sottile;

VISTA il D.D.G n. 1344 del 28 giugno 2019, con cui l’autorizzazione sanitaria rilasciata con D.D.S. n. 1858 del 28 ottobre 2015 alla Società *“Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società agricola”* per l’impianto di acquacoltura, identificato con codice 020AG032, sito in Lampedusa nella contrada Punta Sottile è stata volturata alla *“Azienda Ittica San Giorgio Società agricola a r.l.”* di cui è legale rappresentante il Sig. Pietro Lococo nato a Roma il 4 giugno 1960 e residente a Roma in Via Girolamo Nisio n. 57;

VISTA la nota del Legale Rappresentante della *“Azienda Ittica San Giorgio Società agricola a r.l.”* datata 10 settembre 2020, assunta al protocollo di questo Dipartimento in data 24 settembre 2020 al n. 32976, con la quale è stata comunicata la cessazione dell’attività di acquacoltura;

RITENUTO di dovere procedere alla revoca dell’autorizzazione sanitaria;

## DECRETA

### Articolo 1

Per i motivi di cui in premessa, che qui in intendono ripetuti e trascritti, l’autorizzazione sanitaria per l’impianto di acquacoltura, identificato con codice 020AG032, sito in Lampedusa nella contrada Punta Sottile, rilasciata con DDS n.1858 del 28 ottobre 2015 e successivamente volturata con DDG n. 1344 del 28 giugno 2019 alla società *“Acquacoltura Lampedusa s.r.l. Società agricola, è revocata.*

### Articolo 2

Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale di questo Dipartimento e trasmesso all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento per la notifica ai Comuni di Licata e Lampedusa ed alla Ditta interessata.

Palermo, lì 01/10/2020

Il Dirigente Generale  
(Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti)

Il Dirigente del servizio  
(Dr. Pietro Schembri)